



**Promemoria
sull' obbligo d'annuncio per lavoratori all'inizio dell' attività**

Valido a partire dal: 1° agosto 2008

**Imposta alla fonte: estensione dell'obbligo di notifica
Cambiamento del posto di lavoro di cittadini di Stati che non sono membri
della CE/AELS**

Attualmente il datore di lavoro che impiega **cittadini di Stati membri della CE/AELS** ha l'obbligo di **annunciare all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni ogni cambiamento del posto di lavoro** e ogni soggiorno di 90 giorni (senza permesso, con obbligo di annuncio all'Ufficio federale della migrazione). Per l'assunzione di un impiego da parte di cittadini provenienti da Stati fuori della CE/AELS non esiste l'obbligo di annuncio (cfr. Istruzioni per la riscossione dell'imposta alla fonte al sito www.stv.gr.ch alla voce Quellensteuer).

Dal 1° agosto 2008, tutti i lavoratori soggetti a imposta alla fonte (cittadini di Stati membri e non membri della CE/AELS) devono venire annunciati all'Amministrazione cantonale delle imposte entro 8 giorni dall'inizio dell'attività o dal cambiamento di posto di lavoro.

Con la nuova legge sugli stranieri (RS 142.20), dal 1° gennaio 2008 è stato abrogato l'obbligo di richiedere un nuovo permesso in caso di cambiamento di posto di lavoro per cittadini di Stati non membri della CE/AELS. Affinché l'Amministrazione delle imposte venga a conoscenza di un cambiamento di impiego anche in questi casi, l'art. 13a OIFo (RS 642.118.2) è stato adeguato di conseguenza.

Il modulo d'annuncio (modulo 107) può essere ritirato presso l'Ufficio fiscale comunale oppure scaricato dalla homepage dell'Amministrazione cantonale delle imposte (www.stv.gr.ch alla voce Quellensteuer).

AMMINISTRAZIONE CANTONALE DELLE
IMPOSTE
Divisione imposte speciali
Sezione imposte alla fonte

Coira, 31 luglio 2008